



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i. ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, e nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e s.m.i., in particolare l'art. 35 secondo cui "al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza energetica, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema";

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale N°55/05/2021 del 10 giugno 2021 la società Enel Produzione S.p.a. è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i., alla modifica della Centrale termoelettrica La Casella - "Edoardo Amaldi" di Castel 7 San Giovanni (PC), mediante l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (sistema BESS) di circa 100 MW, da collegare all'impianto in antenna a 132 kV sulla sezione 132 kV di un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) RTN 380/132 kV denominata "La Casella ST";

CONSIDERATO che con istanza acquisita al prot. MASE n. 6162 del 24 febbraio 2023, la



società Enel Produzione S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma, codice fiscale e partita iva 05617841001 - con il consenso esplicito della società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (subentrante), ha chiesto la voltura parziale dell’Autorizzazione Unica di cui al Decreto Direttoriale N°55/5/2021 del 10 giugno 2021 emesso per la modifica della centrale termoelettrica di La Casella - “Edoardo Amaldi” di Castel San Giovanni (PC), limitatamente alla parte relativa alla costruzione e all’esercizio di opere di connessione, rappresentate dall’ampliamento della Stazione Elettrica a 380/132kV RTN di “La Casella” (PC): nuovo stallo dedicato alla connessione dell’utente (cavo BESS) nella sezione 132kV, nuovo stallo linea (linea 593) nella sezione a 132kV, nuovo stallo per parallelo sbarre sezione 380kV, nuovo stallo primario trasformatore ATR, nuovo trasformatore 380/132kV, nuovo stallo secondario trasformatore ATR, prolungamento sbarre A e B sezione 132kV, opere da effettuare nella Stazione Elettrica Terna a 380/132 kV di “La Casella” (PC), costituenti impianti di rete per la connessione alla RTNe destinate a far parte integrante della Rete di Trasmissione Nazionale, dalla società Enel Produzione S.p.A. (società cedente) in favore della società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A (società subentrante).

PRESO ATTO che con la suddetta istanza la società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha dichiarato di essere a conoscenza e di accettare tutti gli adempimenti e oneri, prescrizioni e condizioni pregresse, attuali e futuri, inerenti e conseguenti alla voltura parziale del provvedimento in oggetto suddetta istanza e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per assumere la titolarità parziale dell’autorizzazione;

VISTI gli atti d’ufficio;

DECRETA

Art. 1

1. L’autorizzazione già rilasciata con il Decreto Direttoriale N°55/05/2021 del 10 giugno 2021 alla società Enel Produzione S.p.a. è volturata parzialmente, nei termini descritti in premessa, alla società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in viale Egidio Galbani,70 – 00156 Roma, iscritta alla Camera di Commercio di Roma, CF e P.IVA 11799181000, che provvederà a costruire ed esercire la quota parte interessata dell’impianto e le relative opere accessorie in conformità al progetto approvato con il decreto medesimo.
2. Ad esclusione della parte oggetto del presente atto di voltura parziale quanto già autorizzato con Decreto Direttoriale N°55/05/2021 del 10 giugno 2021 resterà nella titolarità della Società Enel Produzione S.p.a.

Art. 2

1. La società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. è vincolata al rispetto di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni contenuti nel suddetto provvedimento autorizzativo per la parte di impianto oggetto di voltura, che restano inalterati e validi e non costituiscono oggetto di modifica da parte del presente decreto.

Art. 3

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (<http://www.minambiente.it>).
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul sito web ministeriale.



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

2